

**CIRCOLARE N. 115 DEL 7 AGOSTO 1990 “ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA” - 19° AGGIORNAMENTO**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: Si/No/In parte/Chiarimento	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione l' ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Santander Consumer Bank .		
Area e metodi di consolidamento	<p>In relazione ai perimetri di consolidamento prudenziale e contabile richiesti nelle segnalazioni l'ABI ha chiesto conferma dei metodi di consolidamento da utilizzare per le seguente fattispecie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario o al gruppo di SIM; 2) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo bancario, dal gruppo di SIM o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento, controllate congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi; 3) altre società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario, dal gruppo di SIM o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole; 4) società, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, partecipate dal gruppo bancario, dal gruppo di SIM o dalla singola banca, che sono controllate in modo esclusivo; 5) società, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, partecipate dal gruppo bancario, dal gruppo di SIM o dalla singola banca, che sono controllate in modo congiunto o sottoposte a influenza notevole. 	Chiarimento	<p>I metodi di consolidamento da applicare alle fattispecie indicate sono i seguenti:</p> <p>A. Area di consolidamento prudenziale:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. metodo integrale per le società di cui al punto 1); ii. metodo proporzionale per le società di cui al punto 2); iii. metodo del patrimonio netto per le società di cui ai punti 3), 4) e 5). <p>B. Area di consolidamento contabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. metodo integrale per le società di cui ai punti 1) e 4); ii. metodo del patrimonio netto per le società di cui ai punti 2), 3 e 5). <p>Con riferimento all'area e ai metodi di consolidamento prudenziali, le anzidette indicazioni saranno chiarite con apposite istruzioni inserite nella Circolare n. 285 del 17.12.2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” in occasione di un prossimo aggiornamento.</p>
Valuta di segnalazione	L' ABI ha chiesto se gli importi segnalati per la Parte I (ora Sezione I) debbano essere espressi in migliaia di euro oppure in unità di euro e, in tale secondo caso, se sia	Si	In applicazione di quanto previsto dall'art. 17 degli ITS EBA “ <i>Institutions shall submit the information specified in this Regulation in the</i>

	<p>possibile compilare la segnalazione con importi determinati in migliaia di euro con l'aggiunta di tre zeri.</p>		<p><i>data exchange formats and representations specified by competent authorities, respecting the data point definition included in the data point model specified in Annex XIV and the validation formulae specified in Annex XV...</i>”, per esigenze di omogeneità nei diversi flussi informativi gestiti dalla Banca d'Italia gli importi sono richiesti in unità di euro. Considerato però che l'art. 17 degli ITS EBA prevede anche che <i>“Data points with the data type ‘Monetary’ shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units”</i>, si conferma la possibilità di compilare la segnalazione con importi determinati in migliaia di euro con l'aggiunta di tre zeri. Tale possibilità è estesa ai dati di cui alla Parte II (ora Sezione II).</p>
<p>Criteria di compilazione di talune voci</p>	<p>Sono stati chiesti i seguenti chiarimenti: ABI: a) con riferimento alla voce 23120 "Quota di utili o perdite da attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione classificati come posseduti per la vendita non qualificati come attività operative cessate", sono state chieste indicazioni sul dato da indicare e se, nella fattispecie, questo sia da assimilarsi all'<i>impairment</i> relativo alle attività/passività di cui alla Circolare 262, Capitolo 2 Paragrafo 7, Sezione 14; b) con riferimento alla voce 23360 "Rettifiche di valore complessive: dati riferiti al trimestre precedente" è stato chiesto di confermare se il dato da riportare sia riferito al trimestre precedente e non all'esercizio precedente; c) con riferimento alle sottovoci 23564.02/04 "Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>" è stato osservato che, sulla base di quanto previsto dall'IFRS 7.20.A.I e dallo IAS.39.55.A a cui fa riferimento l'Annex 3 degli ITS, sembrerebbe di dover raccordare in questa voce sia gli "utili e perdite da</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Con riferimento ai chiarimenti richiesti si osserva quanto segue: a) voce 23120: va fornita l'informazione di cui all'IFRS 5, paragrafo 37. Nel caso si abbiano dubbi sulle modalità di compilazione della presente voce del Finrep, occorre porre un quesito all'EBA; b) voce 23360: si conferma che il dato da riportare va riferito al trimestre precedente. Si precisa, inoltre, in via generale che i valori T e T-1 utilizzati all'interno della Circolare n. 115, ove non diversamente specificato, hanno natura parametrica e pertanto sono riferiti, di volta in volta, alla frequenza della voce a cui fanno riferimento; c) sottovoci 23564.02/04: il Data Point Model (DPM) dell'EBA relativo alla voce <i>“Gains or (-) losses on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss”</i> del</p>

	<p>realizzo e minusvalenze su attività e passività finanziarie per cassa valutate al <i>fair value</i>" sia gli "utili/perdite da negoziazione e plus/minus relativi alle attività e/passività finanziarie per cassa di negoziazione"; inoltre l'intestazione dello schema ITS F 45.1 fa riferimento a tutte le attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>, distinte per portafogli contabili.</p> <p>Nel raccordo tra <i>templates</i> Finrep e voci segnaletiche, invece, la quadratura proposta fa riferimento al solo portafoglio relativo alla <i>fair value option</i> e non considera quello di negoziazione;</p> <p>d) con riferimento alle sottovoci 23566.02/04 "Variazioni cumulate di <i>fair value</i> relative a variazioni del rischio di credito su attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>", sono stati chiesti chiarimenti sul perché viene chiesta una variazione cumulata in una sezione di CE;</p> <p>e) con riferimento alle sottovoci 23408.04/06 "Interessi attivi e proventi assimilati ripartiti per forma tecnica e per controparte - titoli di debito e finanziamenti" e 23410.04 "Interessi passivi e oneri assimilati ripartiti per forma tecnica e per controparte - depositi" è stato chiesto di confermare l'impostazione per la quale si chiede di fornire la spaccatura per settore istituzionale (banche centrali, amministrazioni pubbliche, banche, altri intermediari finanziari, società non finanziarie e famiglie), considerato che la suddetta costituisce una specificità della contabilità analitica del conto economico, poco diffusa nel sistema bancario italiano.</p> <p>Santander Consumer Bank:</p> <p>f) con riferimento alla voce 23408 "Interessi attivi per strumento e per settore della controparte" è stato chiesto di chiarire per quali sottovoci è prevista la segnalazione della variabile "Settore controparte".</p>		<p>template 45.1 coincide con quello relativo al <i>template</i> F.2 "<i>Gains or (-) losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss, net</i>". Si provvederà a chiedere conferma all'EBA circa la correttezza di tale impostazione; nelle more di avere il chiarimento EBA, occorre applicare quanto previsto dal DPM e, quindi, fare riferimento al solo portafoglio relativo alla <i>fair value option</i>;</p> <p>d) sottovoci 23566.02/04: trattasi di un refuso; dalla descrizione della voce sarà eliminato il termine "cumulata";</p> <p>e) sottovoci 23408.04/06 e 23410.04: gli ITS prevedono tale ripartizione e pertanto si è obbligati a richiederla. Si ritiene, per il futuro, che commenti della specie sia preferibile effettuarli in sede di consultazione dei documenti prodotti dall'EBA;</p> <p>f) voce 23408: la segnalazione della variabile "Settore controparte" è prevista per le sottovoci 04 "Titoli di debito" e 06 "Prestiti e anticipazioni".</p>
<p>Esposizioni forborne e non-performing</p>	<p>In previsione della conclusione del processo di <i>endorsement</i> da parte della Commissione Europea degli ITS concernenti le esposizioni cd. <i>forborne</i> e <i>non-performing</i> e della</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Le modalità di recepimento nella normativa nazionale delle definizioni di esposizioni <i>forborne</i> e <i>non-performing</i> contenute negli ITS</p>

	<p>conseguente integrazione della Circolare n. 115, l'ABI ha evidenziato come, in assenza di un "allineamento" della normativa vigente in materia di "Qualità del credito" (Circolare 272), i Gruppi Bancari si troverebbero costretti a implementare i propri sistemi informativi, nonché a strutturare i propri processi amministrativi, in funzione di una "doppia" rappresentazione delle categorie del credito, obbligando gli istituti a definire onerose attività di riconciliazione tra i diversi aggregati.</p> <p>E' stato pertanto chiesto un riscontro in merito alle possibilità e ai tempi di un "allineamento" delle categorie del credito attualmente previste dalla Circolare n. 272 a quelle "armonizzate" introdotte dalle Autorità Europee.</p>		<p>emanati dall'EBA, ma non ancora adottati dalla Commissione Europea, sono al momento oggetto di approfondimento all'interno di questo Istituto. Le argomentazioni qui rappresentate saranno tenute in considerazione ai fini di tali analisi.</p>
--	--	--	---